



Comune di LICCIANA NARDI
Provincia di Massa Carrara

Piazza Municipio,1
54016 - LICCIANA NARDI
☎ 0187 - 47.49.11 Fax 0187 - 47.55.03

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA COSTITUZIONE E
RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVANTE DI CUI
ALL'ARTICOLO 92 DEL D.LGS.

12.04.2006 N. 163

e successive modifiche ed integrazioni

Approvato con delibera di G.M. n. 45 del 20.03.2002

Modificato con delibera di G.M. n. 80 del 08/06/2005

Aggiornato con deliberazione di C.C. n. 45 del 05/11/2013

PREMESSA

Il Comune di Licciana Nardi

- con delibera della G.M. n. 45 del 20.03.02 ha approvato il regolamento per la gestione del fondo incentivante per la progettazione redatta dagli Uffici Tecnici dell'Ente;
- con delibera della G.M. n. 80 del 08.06.05 ha modificato il regolamento per la gestione del fondo incentivante per la progettazione redatta dagli Uffici Tecnici dell'Ente;

L'evoluzione delle norme che hanno modificato la disciplina degli incentivi alla progettazione interna con le modifiche ed integrazioni apportate alla legge 109/1994 intervenute successivamente con il Decreto Legislativo n. 163 del 12.4.2006 ed in particolare con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 17.03.2008 n. 84 avente per oggetto "Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92 comma 5, del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 " hanno reso necessario integrare e rettificare il precedente Regolamento adeguandolo alla nuova realtà normativa.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione ed i criteri di ripartizione delle risorse per l'incentivazione della progettazione interna, di cui all'art.92, commi 5 e 6 del DLgs 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni; disciplina altresì la costituzione ed i criteri di ripartizione delle risorse per l'incentivazione del RUP in caso di progettazioni e direzioni lavori esterne e del RUP in caso di affidamento dei lavori in concessione.
2. Per "Importo posto a base di gara " di un opera o di un lavoro si intende l'importo posto a base d'asta come risultante dal quadro economico approvato dell'opera con esclusione delle somme a disposizione , dell'I.V.A. , degli imprevisti , e delle altre spese tecniche.
3. Gli incentivi di cui trattasi ,pari a una somma non superiore al 2 per cento dell'importo a base d'asta di un opera o di un lavoro , ai sensi del comma 5 , dell'art. 92 sopra citato , vengono erogati al personale comunale che ha partecipato direttamente all'attività;

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini di cui al presente Regolamento si intende:
 - a) Per D.Lgs n. 163 si intende il D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) Per Importo a base di gara su cui calcolare l'incentivo di che trattasi , l'importo dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza , escluso l'IIVA ;
 - c) Per "Comune" , l'Amministrazione Comunale di Licciana Nardi;
 - d) Per "opere" o "Lavori" si intendono le attività di costruzione ,demolizione , recupero , ristrutturazione, restauro e manutenzione di edifici ,Impianti, strade, di adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione incendi , di ingegneria naturalistica e di difesa del suolo realizzati dal Comune o per conto del Comune, soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni , nonché quelli soggetti all'applicazione della disciplina comunitaria;
 - e) Per "lavori di urgenza" I lavori di urgenza e provvedimenti di somma urgenza di cui agli artt. 146 e 147 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554;
2. Per validazione del progetto si intende la verifica alla conformità del progetto da parte del responsabile del procedimento con il supporto tecnico dei propri Uffici;

Art. 3 - Norme in materia di Progettazione

1. Le fasi progettuali di cui all'art. 93 del D.Lgs n. 163 sono prioritariamente affidate al personale dell'Ufficio tecnico Comunale, settore Lavori Pubblici.
2. L'affidamento della progettazione a tecnici esterni all'Ente può avvenire in via residuale subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 90 comma 6 del Dlg. N. 163/2006;

Art. 4 - Costituzione e accantonamento del fondo incentivante;

1. A Valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni , una somma corrispondente al massimo del 2% dell'importo posto a base di gara di ogni singola opera o lavoro ,oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione inclusi, è ripartita tra i dipendenti cui vengono affidati i relativi compiti;
2. Il "compenso incentivante" per opere o lavori pubblici è incluso fra gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa e, in particolare , nella quota complessiva , non superiore al 10% degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori pubblici, che l'Ente deve destinare alla copertura delle spese di progettazione , così come previsto dall'articolo 92 comma 7 del Decreto Lgs 163/2006;
3. Gli stanziamenti di bilancio previsti nel Titolo I e II della spesa per la realizzazione dei singoli lavori di manutenzione comportanti attività di progettazione ovvero per la realizzazione di nuove opere dovranno essere comprensivi della quota di incentivo, che dovrà essere specificata nel quadro economico di progetto.
4. Per i progetti di Lavori Pubblici il fondo incentivante è calcolato nella seguente misura percentuale:
 - 2,00 % sull'importo dei lavori posto a base di gara , per ciascun progetto, di qualunque importo esso sia, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite le prestazioni professionali di progettazione o di direzione lavori, in ogni caso al netto dell'I.V.A.
5. Per i lavori realizzati in economia con atto di cottimo che non richiedano i livelli ed i contenuti progettuali di cui al D.P.R. 207/2010 , fermo restando l'obbligatorietà dei requisiti minimi previsti dalla normativa, ed i cui elaborati siano stati approvati dall'organo competente , la percentuale di incentivazione è fissata come da prospetto del comma precedente;

Art. 5 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E PROCEDIMENTI

5.a) Norme Generali

- 1.- Gli affidamenti delle attività di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006 sono effettuati con provvedimento del Dirigente del Settore che ha in carico la realizzazione dell'opera;
- 2.- Lo stesso Dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il Responsabile del Procedimento. Con il medesimo provvedimento e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo;
- 3.- L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare :
 - L'individuazione del lavoro o opera da progettare;
 - L'individuazione del costo presuntivo del lavoro o dell'opera;
 - L'individuazione dell'unità organizzativa ed il Responsabile Unico del Procedimento;
 - L'individuazione e la composizione del gruppo di progettazione , con i nominativi dei dipendenti incaricati della progettazione , nonché di chi partecipa e/o concorre ad attività varie , indicando i compiti assegnati a ciascuno;
4. Nel rispetto delle singole competenze professionali e dell'oggettivo carico di lavoro ,ai singoli individui potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro;
5. I gruppi di progettazione sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono ,ognuna con la propria esperienza e professionalità , alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del progetto
6. Il Segretario Comunale verifica la rispondenza della determinazione di cui sopra alle norme di legge ed alle disposizioni del presente regolamento con l'apposizione del proprio visto. Nel momento di avvio della fase di progettazione a ciascun componente del gruppo viene trasmessa a cura del responsabile Unico del procedimento apposita comunicazione scritta nella quale sono specificati i compiti e le responsabilità e le aliquote assegnate;
7. Al Gruppo per la progettazione di Opere Pubbliche possono essere inclusi anche componenti di Altri Uffici, qualora partecipino in modo concreto e predefinito alla redazione del progetto
8. In caso di perizie di variante e suppletive ex art. 132 - comma 1 - D.Lgs 163/2006 ,qualora si sia resa necessaria la riprogettazione dell'opera e sempre che le stesse non siano state originate da errori o omissioni progettuali , i tecnici incaricati della progettazione e/o della Direzione dei Lavori , hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva;

5.b) Progettazione di opere Pubbliche

In linea di massima le mansioni da attribuire ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e del D.Lgs 163/2006 , ai singoli individui in base ai requisiti e criteri sopra indicati ed alla qualifica professionale di ciascuno , sono così come di seguito individuate:

<p>1. Responsabile Unico del Procedimento RUP)</p>	<p>individuato per le seguenti fasi : a) – progettazione b) – Affidamento c) – Esecuzione coordina tutto l'iter di formazione e approvazione del progetto, assicurando la regolarità tecnico amministrativa, l'acquisizione di pareri ed il rispetto dei tempi assegnati;</p>
<p>2. Collaboratori del RUP;</p>	<p>a) personale che collabora a qualunque titolo e indipendentemente dalla propria qualifica professionale ai fini della predisposizione della documentazione non sottoscrivendo elaborati</p>
<p>3. Progettista/i Fasi : Progettazione Preliminare : Progettazione Definitiva : Progettazione Esecutiva</p>	<p>a)che si assume la responsabilità professionale redigendo e firmando il progetto ; essi devono essere abilitati all'esercizio della professione ed essere iscritti ai rispettivi albi professionali. I tecnici diplomati possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali qualora siano in servizio presso l'Amministrazione Aggiudicatrice ,ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione , da almeno cinque anni , siano inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione</p>
<p>4. Collaboratori alla Progettazione</p>	<p>a) cioè i dipendenti con mansioni e competenze tecniche o amministrative cui siano affidati compiti di effettivo supporto alla redazione del progetto fra i quali rientrano a titolo esemplificativo : la redazione di elaborati descrittivi di consulenze specialistiche strumentali o connesse alla elaborazione progettuale; la redazione di elaborati espropriativi; i rilievi le misurazioni ,le picchettazioni ,la redazione di elaborati finalizzati all'appalto dell'opera. I collaboratori si assumono la responsabilità degli elaborati con la loro sottoscrizione nel rispetto delle relative competenze professionali;</p>
<p>5. Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione</p>	<p>a) che, ai sensi dell'art. 91 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro " e successive modifiche ed integrazioni , si assumono le responsabilità professionali redigendo e firmando il piano di sicurezza e di coordinamento; essi devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti</p>
<p>6. Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione</p>	<p>a) che si assumono le responsabilità di cui all'articolo 92 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 essi devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'articolo 98 del Decreto legislativo medesimo;</p>

7. Direttore dei Lavori	a) che si assume la responsabilità professionale dell'attività di direzione dei lavori, redigendo e sottoscrivendo in particolare gli atti di contabilità previsti dal regolamento e abilitato all'esercizio della professione. I tecnici diplomati possono svolgere l'attività di direzione dei lavori nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'Amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico
8. Assistente ai Lavori	a) cioè i dipendenti con mansioni e competenze tecniche o amministrative cui sono affidati i compiti di effettivo supporto che si assumono la responsabilità professionale relativa alla attività prevista dalla normativa vigente , sottoscrivendo apposite dichiarazioni; essi devono essere in possesso del titolo di studio ovvero dell'esperienza richiesta necessaria
9. Collaudatore	a) che si assumono la responsabilità professionale relativa alla redazione e sottoscrizione dei verbali di collaudo ovvero il direttore dei lavori che redige e sottoscrive il certificato di regolare esecuzione
10. Altri collaboratori	a) ulteriore personale che collabora a qualunque titolo e indipendentemente dalla propria qualifica professionale ai fini della predisposizione della documentazione non sottoscrivendo elaborati

Art. 6 - ATTIVITA' AFFIDATE A STRUTTURE ESTERNE

1. Possono essere affidati all'esterno la redazione di :
 - a) Progetti la cui particolare complessità debitamente attestata dal dirigente competente , non trova riscontro tra le professionalità presenti nell'Ente;
 - b) Progetti la cui tempestività di elaborazione non puo' essere garantita dal personale interno;
 - c) Progetti da elaborare in particolari momenti in cui il carico di lavoro d'Ufficio è tale da non consentire la predisposizione degli atti progettuali;
2. Qualora per le attività di progettazione ed esecuzione delle opere sia necessario il supporto di strutture o di servizi esterni all'Amministrazione, si procede all'affidamento delle stesse a liberi professionisti o a società di ingegneria ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 163/2006 ;
3. Per le indagini concernenti le valutazioni ambientali, geotecniche geognostiche naturalistiche e per le altre prestazioni di ordine specialistico per le quali è necessario il supporto di strutture esterne si procede secondo le modalità previste dall'art. 10 comma 7 del D.Lgs 163/2006

Art. 7 - INCARICHI COLLEGIALI CON PROFESSIONISTI ESTERNI

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'Amministrazione e a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, possono esercitare l'attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria Amministrazione.
2. Non è considerato incarico collegiale quello che, seppure riferito ad un lavoro pubblico unitario, consenta di distinguere le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'Ente da quelle affidate a soggetti esterni; ovvero quello nel quale le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'Ente costituiscano segmenti determinati e definiti quali la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza ed il collaudo.

CAPO II – RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 8 - CRITERI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER PROGETTI LAVORI PUBBLICI

1.- Per ciascun progetto la somma da ripartire tra gli aventi diritto di cui all'articolo 5 non deve superare il due per cento dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro calcolato al netto dell'IVA e comunque al netto delle somme a disposizione;

2. – L'erogazione delle quote , dovrà tenere conto dell'effettiva partecipazione al progetto e qualora l'attività sia svolta da più persone ,la quota individuata nella suddetta tabella verrà suddivisa in ragione del carico di lavoro dei partecipanti;

3. – Nel caso in cui il personale interno non svolga direttamente tutte le attività di cui al primo comma del presente articolo , la ripartizione del fondo è effettuata con riferimento alle percentuali indicate per ciascuna delle attività effettivamente realizzate , previa documentazione di riscontro;

4. – Qualora il Responsabile del Procedimento disponga, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 2, del D.Lgs 163/2006 di accorpate più fasi di progettazione, si provvederà a sommare le relative singole aliquote specificate nella tabella sopra riportata . Pertanto qualora si disponga la progettazione al livello definitivo in assenza del livello preliminare, si procederà alla liquidazione sommando le aliquote relative al livello preliminare ed al livello definitivo; parimenti si procederà nel caso si disponga la progettazione al livello esecutivo in assenza dei due livelli intermedi (preliminare e definitivo) si procederà alla liquidazione sommando tutti i parametri relativi alla progettazione (preliminare+definitivo+esecutivo)

5. – L'incentivo è attribuito secondo le seguenti percentuali :

fase	%	FIGURE PROFESSIONALI INTERESSATE	%
PROGETTO PRELIMINARE	10	1) – Responsabile del procedimento	30
		2) – Progettista	60
		3) – Collaboratore per Atti Amministrativi	10
PROGETTO DEFINITIVO	20	1) – Responsabile del procedimento	10
		2) – Progettista	75
		3) – Collaboratori Tecnici	10
		4) – Collaboratore per Atti Amministrativi	5
PROGETTO ESECUTIVO	30	1) – Responsabile del procedimento	10
		2) – Progettista	70
		3) – Collaboratori Tecnici	10
		3) – Collaboratori per Atti Amministrativi	10
VERIFICA PROGETTI	2	1) – Collaboratori Tecnici	90
		2) – Collaboratori Amministrativi	10
PIANO DELLA SICUREZZA	8	1) – Responsabile del procedimento	10
		2) – Progettista sicurezza	30
		3) – Esecutore Sicurezza	60
DIREZIONE LAVORI	24	1) – Responsabile del procedimento	5
		2) – Direttore dei Lavori	70
		3) – Collaboratori Tecnici	15
		4) – Collaboratori per Atti Amministrativi	10
COLLAUDO CORSO D'OPERA	6	1) – Collaudatore-Certificato Regol.Esecuzione	90
		2) – Collaboratori per Atti Amministrativi	10
TOTALE	100		

6 – L'erogazione delle quote nel riassunto corrisponde alla seguente ripartizione:

FIGURE PROFESSIONALI INTERESSATE	%
1) – Responsabile unico del Procedimento	10,00
2) – Progettista Opera Architettonica	42,00
3) – Direttore dei Lavori	16,80
4) – Coordinatore per Sicurezza	7,20
5) – Collaboratore Tecnico	10,40
6) – Collaboratore per Atti Amministrativi	8,20
7) – Collaudatore Tecnico-Amministrativo	5,40
TOTALE	100

Art. 9 - PRESTAZIONI PARZIALI

1. – Nel caso in cui le prestazioni per la progettazione e la Direzione lavori vengano affidate esclusivamente a Professionisti esterni , ed all'ufficio tecnico dell'ente venga affidata la sola prestazione di responsabile del procedimento, il fondo di cui al comma precedente viene ripartito con i seguenti criteri:

INCENTIVO	%	FIGURE PROFESSIONALI INTERESSATE	%
2 %	60	1) – Responsabile del procedimento	50
		2) –Collaboratori Amministrativi	25
		3) – Collaboratori Tecnici	25

2. – Qualora il Responsabile del Procedimento coincida con i collaboratori amministrativi e tecnici , le singole quote di competenza sono cumulate.

Art. 10 – APPALTO INTEGRATO (Art. 53 comma 2b) D.Lgs 163/2006) E APPALTO CONCORSO (Art. 53 COMMA 2 C) d.Lgs 163/2006)

Qualora l'Amministrazione stabilisca di realizzare I lavori Pubblici nel rispetto dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs 163/2006 e la gara venga indetta sulla base del progetto definitivo , la percentuale prevista per gli addetti alla progettazione viene così articolata :

FASE	%	FIGURE PROFESSIONALI INTERESSATE	%
PROGETTO PRELIMINARE	10	1) – Responsabile del procedimento	30
		2) – Progettista	60
		3) – Collaboratore per Atti Amministrativi	10
PROGETTO DEFINITIVO	20	1) – Responsabile del procedimento	10
		2) – Progettista	75
		3) – Collaboratori Tecnici	10
		4) – Collaboratore per Atti Amministrativi	5

L'erogazione delle quote nel riassunto corrisponde alla seguente ripartizione:

FIGURE PROFESSIONALI INTERESSATE	%
1) – Responsabile unico del Procedimento	5
2) – Progettista Opera Architettonica	42,00
3) – Collaboratore Tecnico	3,00
4) – Collaboratore per Atti Amministrativi	2,00
TOTALE	52,00

Qualora l'Amministrazione stabilisca di realizzare I lavori Pubblici nel rispetto dell'art. 53 comma 2 lettera c) del D.Lgs 163/2006 e la gara venga indetta sulla base del progetto preliminare , la percentuale prevista per gli addetti alla progettazione viene così articolata :

FASE	%	FIGURE PROFESSIONALI INTERESSATE	%
PROGETTO PRELIMINARE	10	1) – Responsabile del procedimento	30
		2) – Progettista	60
		3) – Collaboratore per Atti Amministrativi	10

L'erogazione delle quote nel riassunto corrisponde alla seguente ripartizione:

FIGURE PROFESSIONALI INTERESSATE	%
1) – Responsabile unico del Procedimento	3
2) – Progettista Opera Architettonica	6
3) – Collaboratore per Atti Amministrativi	1
TOTALE	10,00

CAPO III – TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

Art. 11 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono previsti i termini (compatibili con gli impegni già affidati all'Ufficio) entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto od atto.
2. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati con provvedimento motivato, dal responsabile del settore ;
3. I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione al Responsabile del Procedimento del conferimento dell'incarico all'Ufficio tecnico dell'Ente;

Art. 12 - TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici , nel caso di prestazione totalmente eseguita dal personale dell'Ufficio Tecnico saranno liquidati, in relazione alle singole quote al momento dell'approvazione del progetto esecutivo, in un'unica soluzione;
2. Gli importi spettanti al Responsabile del procedimento , qualora le prestazioni per la progettazione vengano affidate esclusivamente a professionisti esterni verranno liquidati nel modo seguente :
 - a.1) 80 % della quota del fondo al momento dell'approvazione del progetto esecutivo;
 - a.2) 20 % della quota del fondo al momento dell'approvazione dei certificati di collaudo e Regolare Esecuzione;

Art. 13 - MODULISTICA PER LA CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO

Gli atti di Impegno e di liquidazione del fondo incentivante, per le opere pubbliche dovranno contenere le schede allegate al presente regolamento e precisamente :

- Modello "A" – Da utilizzare per l'Impegno di Spesa
- Modello "B" – Da utilizzare per la liquidazione della progettazione opere pubbliche

Art. 14 - TERMINI DI CHIUSURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. Qualora l'approvazione del progetto preliminare, definitivo od esecutivo validati non si verifichi a causa di mutati orientamenti amministrativi o leggi sopravvenute, la liquidazione del fondo è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento.

2. Qualora l'approvazione del progetto preliminare, definitivo od esecutivo validati non si verifichi a causa di un provvedimento giurisdizionale, della mancata approvazione da parte di altra autorità a ciò preposta per legge o di altro impedimento, sempre che queste cause non siano imputabili alla responsabilità del tecnico estensore o di altri destinatari del fondo, la liquidazione è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento o, se questa non è accertabile con precisione, entro i 60 giorni successivi all'ultimazione della singola prestazione.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora le prestazioni affidate non siano ancora concluse in tutte le loro fasi, l'Amministrazione deve comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento se intenda o meno continuare nell'attuazione del progetto o del piano; nel silenzio dell'Amministrazione il Responsabile del procedimento deve sollecitarne il pronunciamento e, perdurando il silenzio, l'incarico deve intendersi sospeso.

4. Qualora i destinatari del fondo siano più di uno, il Responsabile del procedimento nel trasmettere l'atto di liquidazione all'ufficio di ragioneria indica distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva.

5. Tutti i termini previsti per la liquidazione possono essere automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma, a favore del destinatario, per ragioni contabili e di economia generale degli atti e al solo fine di agevolare l'emissione del mandato di pagamento ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n° 77.

Ai fini dell'erogazione del compenso previsto dal presente regolamento, sono considerati tutti i progetti definitivi e/o esecutivi, utili ai fini dell'appalto, approvati dall'Amministrazione qualora il provvedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività già espletate e certificate dal Responsabile del settore competente;

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 15 - CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

I progetti sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati che siano in servizio presso il Comune alla data di entrata in vigore della Legge 18 novembre 1998 n. 415, in assenza di abilitazione possono firmare i progetti nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso il Comune ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

Art. 16 - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELABORATI

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che assumono la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento di cui all'articolo 1.4, comma 3 e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto.

Art. 17 - UTILIZZAZIONE DEGLI ELABORATI

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'Amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L'Amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

CAPO V – ALTRI ONERI

Art. 18 - SPESE

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e degli atti di pianificazione, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e degli atti di pianificazione è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 19 - RIUTENUTE

1. Gli importi da liquidare sono calcolati al netto delle ritenute a carico dei dipendenti che sono gli oneri previdenziali ed assistenziali, ma non comprensiva dell'IRAP la quale è a carico dell'Amministrazione Comunale;

Art. 20 - ONERI PER ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI

1. Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, ove questa sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge o di altre disposizioni, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell'amministrazione.
2. Sono altresì a carico dell'amministrazione gli oneri previdenziali e assimilati, conseguenti l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali e dovuti in forza di legge, anche a organismi diversi, quali le Casse autonome, per i quali l'ordinamento preveda che siano a carico genericamente del committente.
3. In ogni caso gli obblighi a carico dell'amministrazione cessano qualora:
 - a)- il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;
 - b)- il dipendente sia trasferito ad altra amministrazione;
 - c)- il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di progettazione;
 - d)- per il dipendente si verifichi la decadenza o la destituzione dall'impiego per motivi disciplinari.

Art. 21 - ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge, sono a carico dell'amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici, nonché per la loro direzione e per il coordinamento per la sicurezza.

2. La polizza assicurativa è obbligatoria solo per i progetti esecutivi, per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza; i relativi massimali non possono essere inferiori ad una quota percentuale dell'importo dei lavori da progettare e da porsi a base di gara, così stabilita:

- a)- lavori di nuova costruzione 40%
- b)- lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente 50%
- c)- lavori di manutenzione straordinaria 20%
- d)- lavori stradali, di urbanizzazione e assimilati 30%
- e)- altri lavori 40%

3. In relazione a caratteristiche particolari del lavoro pubblico da progettare, riferite alla sua urgenza o alla sua complessità, da indicare in sede di conferimento dell'incarico, sentito il responsabile del procedimento, il massimale determinato al comma 2 può essere aumentato fino al doppio.

4. In ogni altro caso il massimale, riferito ad ogni singolo lavoro, non può essere inferiore a 500 mila Euro o superiore a 2 milioni di Euro.

5. In caso di incarichi collegiali con professionisti esterni, i massimali della polizza possono essere ridotti fino alla metà, purché il professionista esterno sia munito a sua volta di polizza adeguata; in caso di incarichi collegiali con tecnici di altre amministrazioni, la polizza è a carico dell'amministrazione nell'interesse della quale è redatto il progetto.

6. L'assicurazione deve essere stipulata di norma per ogni singolo lavoro, con efficacia non posteriore alla data di conferimento dell'incarico; l'amministrazione può stipulare una polizza cumulativa o periodica o comunque riguardante genericamente tutte le attività di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza relative affidate all'ufficio tecnico; tuttavia in questo caso il Responsabile unico del procedimento deve verificare, all'atto del conferimento del singolo incarico, che la stessa assicurazione, se già parzialmente attivata, sia comunque idonea a garantire le coperture di cui ai commi 2, 3 e 4.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 22 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AI FONDI PREGRESSI - NORMA TRANSITORIA

1. Per la liquidazione dell'incentivo relativo alle progettazioni di opere pubbliche di cui ai piano di investimento degli anni passati, e per importi non ancora liquidati, il presente regolamento si applica anche ai fondi di incentivazione accantonati prima della sua entrata in vigore, i quali saranno ripartiti su indicazione del Responsabile Unico del Procedimento.

2. Qualora l'aliquota dell' 2,00 % di cui al presente regolamento fosse aumentata con provvedimento legislativo, con il contratto collettivo nazionale di lavoro, o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento, questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggiore misura dell'incentivo.

Art. 23 - ENTRATA IN VIGORE REGOLAMENTO

1. Il regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione ai sensi dell'art. 134 e seguenti del D. L.vo 18.8.2000 n° 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

2. Il presente Regolamento una volta entrato in vigore sarà inserito nella raccolta dei regolamenti di Questo Ente e tenuto a disposizione del pubblico affinché chiunque vi abbia interesse ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il regolamento comunale approvato con deliberazione della G.M. n. 45 del 20/03/2002 e modificato con deliberazione della G.M. n. 80 del 08/06/2005;

4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutti gli atti e le determinazioni precedentemente redatte in merito alla corresponsione degli incentivi ed alla suddivisione delle quote per la progettazione interna.

I N D I C E

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento e Principi Generali
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Norme in materia di progettazione
- Art. 4 – Costituzione e accantonamento del fondo incentivante
- Art. 5 – Conferimento degli incarichi e procedimenti
- Art. 6 – Attività affidate a strutture esterne
- Art. 7 – Incarichi collegiali con professionisti esterni

CAPO II – RIPARTIZIONE DEL FONDO

- Art. 8 – Criteri Ripartizione dell'incentivo per Progetti Lavori Pubblici
- Art. 9 – Prestazioni Parziali

CAPO III – TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

- Art. 10 – Appalto integrato e Appalto Concorso
- Art. 11 – Termini per le prestazioni
- Art. 12 – Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione
- Art. 13 – Modelli per Impegno e liquidazione del fondo
- Art. 14 – Termini di chiusura per la liquidazione del fondo

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 15 – Condizioni per l'affidamento dell'incarico
- Art. 16 – Sottoscrizione degli elaborati
- Art. 17 – Utilizzazione degli elaborati

CAPO V – ALTRO ONERI

- Art. 18 – Spese
- Art. 19 – Ritenute
- Art. 20 – Oneri per iscrizione Albi Professionali
- Art. 21 – Oneri per la copertura assicurativa

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 22 – Applicazione del regolamento ai fondi pregressi
- Art. 23 – Entrata in vigore del regolamento